

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 18-2509

**Modifiche alla d.g.r. 4 agosto 2009, n.46-11968 relativa allo stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247 è stato approvato lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria approvato con la l.r. 7 aprile 2000, n. 43. Con D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968, entrata in vigore il 1 aprile 2010, tale Stralcio di Piano è stato aggiornato e sostituito al fine di prevedere azioni integrative al citato Piano regionale di risanamento funzionali a definire e sostenere un intervento organico e strutturale per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla climatizzazione degli edifici, efficacemente integrato con gli indirizzi operativi che scaturiscono dai principi della l.r. 28 maggio 2007, n. 13, che è espressione locale del quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici.

Nell'ambito del quadro prescrittivo delineato dalla citata deliberazione, particolare importanza riveste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria europei, l'individuazione di requisiti minimi prestazionali, sia emissivi che energetici, che devono essere garantiti dai generatori di calore da installarsi a servizio di impianti termici sia in edifici di nuova costruzione che in edifici esistenti. Tale individuazione è avvenuta in sostanziale continuità con quanto già prescritto, in proposito, dalla D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247, in particolare confermando la scelta di prevedere un unico fattore di emissione di riferimento per ogni inquinante considerato (ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) ≤ 80 mg/kWh e particolato fine (PM<sub>10</sub>) ≤ 10 mg/kWh), indipendentemente dalla taglia del generatore di calore e dal combustibile utilizzato, corrispondente ad una prestazione emissiva per la produzione di calore per la climatizzazione degli edifici ritenuta compatibile con le criticità del territorio per quanto riguarda la qualità dell'aria.

La necessità di predisporre un programma di interventi in grado di perseguire, nel più breve tempo possibile come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE, sostanziali riduzioni delle emissioni del settore, ha reso indispensabile affrontare, nell'ambito della D.G.R. n. 46-11968, la necessità di prevedere un idoneo scenario di adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore esistenti. La D.G.R. n. 46-11968 prevede un'unica scadenza, fissata per il 1/09/2020, per l'adeguamento energetico, mentre definisce un'articolata serie di termini per l'adeguamento emissivo, compresi tra il 1/9/2011 e il 1/9/2015 e modulati in base alla potenza termica nominale dell'impianto termico e al tipo di combustibile utilizzato.

La D.G.R. n. 46-11968 ha inoltre previsto, nel caso di generatori alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel, la proroga al 1.9.2010 della deroga ai requisiti energetico emissivi prescritti in generale per tutti i generatori di calore. La deroga consentiva, per quanto riguarda l'aspetto emissivo, di considerare come riferimento un valore del fattore di emissione relativo ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) inferiore o uguale a 120 mg/kWh invece di 80 mg/kWh. Tale deroga trovava giustificazione nell'assenza, per i combustibili sopra elencati, di tecnologie di combustione disponibili ed in grado di garantire un'emissione di NO<sub>x</sub> inferiore o uguale a 80 mg/kWh.

L'innovazione di prodotto nel campo dei sistemi di combustione, che in questi ultimi anni si è fortemente orientata verso l'aumento dell'efficienza energetica dei generatori di calore e la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare quelle relative agli inquinanti più critici per la qualità dell'aria (NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>), ha reso disponibili sul mercato generatori di calore alimentabili con

gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel in grado di rispettare un fattore di emissione di  $\text{NO}_x \leq 80 \text{ mg/kWh}$ , ma non ha ancora consolidato tale risultato per tutte le classi di potenza tipicamente riscontrabili nelle applicazioni correlate con la climatizzazione degli edifici. Questa situazione si configura, in alcuni casi, come una criticità sia rispetto agli interventi di installazione di nuovi generatori di calore sia in occasione dell'adeguamento emissivo degli impianti termici esistenti.

Relativamente al calendario previsto dalla D.G.R. n. 46-11968 per l'adeguamento degli impianti termici civili si evidenzia come la scadenza più prossima - 1/9/2011 - coinvolga anche gli impianti termici alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel con potenza termica nominale superiore a 1MW, che sono tipicamente basati su generatori di calore per cui è critico il reperimento di apparecchi in grado di garantire il rispetto di un fattore di emissione di  $\text{NO}_x \leq 80 \text{ mg/kWh}$ .

La criticità evidenziata relativamente ai generatori di calore alimentabili con gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel coinvolge potenzialmente anche gli interventi - da realizzare entro il 1/09/2011 - di adeguamento emissivo dei generatori di calore alimentati con olio combustibile o emulsioni acqua-olio combustibile a servizio di impianti termici con potenza termica nominale complessiva maggiore di 300 kW. Per tali impianti, infatti, l'intervento di adeguamento più probabile si prevede passi attraverso il cambio del combustibile utilizzato, in quanto un intervento realizzato a parità di combustibile potrebbe dimostrarsi economicamente non sostenibile, soprattutto alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale (d.lgs. 152/06 e d.lgs. 128/2010) per l'olio combustibile e le emulsioni acqua-olio combustibile e cioè il divieto di utilizzo nel caso di impianti termici con potenza nominale complessiva inferiore a 3MW e la sostituzione, entro il 1/09/2013, nel caso gli stessi siano stati autorizzati ad utilizzare tali combustibili prima del 26/08/2010. L'adeguamento emissivo di questi impianti mediante sostituzione del combustibile comporta, nel caso non sia disponibile la rete di distribuzione del gas naturale o non possa essere installato un impianto di stoccaggio e utilizzo di GPL, l'alta probabilità che vengano adottati combustibili quali il gasolio, le emulsioni acqua-gasolio o il biodiesel e quindi, in tal caso, il potenziale insorgere delle criticità tecniche sopra evidenziate.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene necessario consentire fino al 1.09.2013, nel caso di installazione o di adeguamento emissivo di generatori di calore alimentati con gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel e solo qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse, in grado di rispettare, mediante tecnologie primarie di combustione, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto ( $\text{NO}_x$ ) inferiori o uguali ad  $80 \text{ mg/kWh}$ ;

e

- non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;

e

- non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l'utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione.

una prestazione emissiva limite, per il parametro  $\text{NO}_x$ , inferiore o uguale a  $120 \text{ mg/kWh}$ .

Alla luce delle problematiche tecnologiche sopra descritte e considerata la necessità di dare ai soggetti interessati un periodo di tempo per rivalutare, secondo gli ulteriori criteri introdotti con il presente provvedimento, le opzioni per l'adeguamento emissivo dei generatori di calore esistenti alimentati con gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel nonché con olio combustibile o emulsioni acqua-olio combustibile, si ritiene opportuno prevedere una proroga al 30/06/2012 della scadenza prevista originariamente per tali casi.

Sentita la competente V Commissione consiliare in data 3 agosto 2011;

considerato che la proroga del 1 settembre 2011 come sopra descritta, non consente di acquisire in tempo utile il previsto parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali;

vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968;

visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

*delibera*

- di inserire, dopo il secondo capoverso del punto 1.5 dell'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968, quanto segue:

“Esclusivamente nel caso di installazione, in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel in cui siano verificate tutte le seguenti condizioni:

– non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse, in grado di rispettare, mediante tecnologie primarie di combustione, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh;

e

– non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;

e

– non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l'utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione.

è consentito, fino al 1.09.2013, l'utilizzo di generatori di calore caratterizzati da un rendimento non inferiore a quello individuato nell'Allegato 5 lettera a) e da emissioni di ossidi di azoto (NOx)  $\leq$  120 mg/kWh e di particolato fine (PM10)  $\leq$  10 mg/kWh. La sussistenza delle condizioni sopra indicate deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell'impianto.”

- di inserire, alla fine del capoverso che precede la Tabella B dell'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968, il seguente periodo:

“Esclusivamente nel caso di adeguamento di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel in cui siano verificate tutte le seguenti condizioni:

– non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse, in grado di rispettare, mediante tecnologie primarie di combustione, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) inferiore o uguale ad 80 mg/kWh;

e

– non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;

e

– non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l'utenza termica altrimenti servita dal/i generatore/i di calore in questione.

è consentito, fino al 1.09.2013, considerare come requisito minimo emissivo di riferimento per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx), un valore inferiore o uguale a 120 mg/kWh. La

sussistenza delle condizioni sopra indicate deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell'impianto".

- di posticipare al 30.06.2012 le scadenze relative all'adeguamento emissivo - indicate nella Tabella C dell'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 - esclusivamente per gli impianti termici alimentati con olio combustibile ed emulsioni acqua-olio combustibile aventi potenza nominale superiore a 300 kWt e per quelli alimentati con gasolio ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel aventi potenza termica nominale superiore a 1MWt.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)